



Ordinanza n. 23 del 28 febbraio 2022

OGGETTO: Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nella provincia di Verona.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento vengono aggiornate le misure restrittive per Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nella provincia di Verona.

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR)”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco all'Adige (VR)”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 20/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 27/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 182 del 31/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2022 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Rimodulazione delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 14/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Nuova rimodulazione delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 24/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 31/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 18/02/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 è stata istituita l'Unità di Crisi regionale per l'influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie inerenti l'aggiornamento al 24 febbraio 2022 della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria nella provincia di Verona;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

1. l'aggiornamento delle misure di restrizione adottate con propria Ordinanza n. 14 del 18/02/2022, secondo i dati riferiti al 24 febbraio 2022;
2. l'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nella provincia di Verona. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. l'adozione delle misure come di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS)

- a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
- b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) Ulteriori misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - VI. uova destinate alla distruzione;
- d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

- e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
 - h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
 - i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;
 - j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
 - k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
4. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione dei focolai;
 5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
 6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia

**Zone di Sorveglianza**

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
012VR047	BOVOLONE	VR
012VR048	BOVOLONE	VR
012VR060	BOVOLONE	VR
012VR061	BOVOLONE	VR
012VR062	BOVOLONE	VR
012VR063	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR066	BOVOLONE	VR
012VR067	BOVOLONE	VR
012VR067	BOVOLONE	VR
012VR068	BOVOLONE	VR
012VR069	BOVOLONE	VR
012VR070	BOVOLONE	VR
012VR074	BOVOLONE	VR
012VR074	BOVOLONE	VR
012VR075	BOVOLONE	VR
012VR077	BOVOLONE	VR
012VR080	BOVOLONE	VR
012VR110	BOVOLONE	VR
012VR114	BOVOLONE	VR
012VR115	BOVOLONE	VR
016VR003	BUTTAPIETRA	VR
016VR041	BUTTAPIETRA	VR
016VR073	BUTTAPIETRA	VR

016VR090	BUTTAPIETRA	VR
029VR011	CONCAMARISE	VR
029VR012	CONCAMARISE	VR
029VR016	CONCAMARISE	VR
032VR032	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR083	ERBÈ	VR
032VR084	ERBÈ	VR
032VR085	ERBÈ	VR
032VR085	ERBÈ	VR
032VR086	ERBÈ	VR
032VR087	ERBÈ	VR
032VR089	ERBÈ	VR
032VR091	ERBÈ	VR
032VR092	ERBÈ	VR
032VR093	ERBÈ	VR
032VR095	ERBÈ	VR
040VR006	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR054	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR055	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR071	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR072	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR086	ISOLA DELLA SCALA	VR

040VR088	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR131	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR450	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR503	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR504	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR506	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR507	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR509	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR510	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR513	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR515	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR515	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR516	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR517	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR518	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR519	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR520	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR521	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR522	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR530	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR531	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR532	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR533	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR534	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR534	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR535	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR535	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR536	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR536	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR537	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR538	ISOLA DELLA SCALA	VR

040VR540	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR544	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR546	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR550	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR551	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR553	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR554	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR556	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR558	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR558	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR560	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR561	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR561	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR563	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR803	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR805	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR817	ISOLA DELLA SCALA	VR
041VR073	ISOLA RIZZA	VR
041VR077	ISOLA RIZZA	VR
041VR078	ISOLA RIZZA	VR
041VR082	ISOLA RIZZA	VR
041VR084	ISOLA RIZZA	VR
041VR098	ISOLA RIZZA	VR
041VR102	ISOLA RIZZA	VR
041VR112	ISOLA RIZZA	VR
053VR006	NOGARA	VR
053VR006	NOGARA	VR
053VR006	NOGARA	VR
053VR103	NOGARA	VR

053VR104	NOGARA	VR
053VR133	NOGARA	VR
055VR085	OPPEANO	VR
055VR088	OPPEANO	VR
055VR095	OPPEANO	VR
055VR097	OPPEANO	VR
055VR098	OPPEANO	VR
055VR099	OPPEANO	VR
055VR100	OPPEANO	VR
055VR101	OPPEANO	VR
055VR104	OPPEANO	VR
055VR106	OPPEANO	VR
055VR110	OPPEANO	VR
055VR112	OPPEANO	VR
055VR139	OPPEANO	VR
056VR013	PALÙ	VR
056VR016	PALÙ	VR
056VR017	PALÙ	VR
056VR018	PALÙ	VR
068VR059	SALIZZOLE	VR
068VR063	SALIZZOLE	VR
068VR070	SALIZZOLE	VR
068VR071	SALIZZOLE	VR
068VR078	SALIZZOLE	VR
068VR080	SALIZZOLE	VR
068VR085	SALIZZOLE	VR
068VR086	SALIZZOLE	VR
068VR086	SALIZZOLE	VR
068VR087	SALIZZOLE	VR
068VR088	SALIZZOLE	VR
068VR100	SALIZZOLE	VR

068VR113	SALIZZOLE	VR
071VR029	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR030	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR031	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR033	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR042	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR043	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR044	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR063	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR069	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR073	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR074	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
084VR040	SORGÀ	VR
084VR082	SORGÀ	VR
084VR083	SORGÀ	VR
084VR087	SORGÀ	VR
088VR504	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR508	TREVENZUOLO	VR
088VR509	TREVENZUOLO	VR
088VR510	TREVENZUOLO	VR
088VR510	TREVENZUOLO	VR
088VR511	TREVENZUOLO	VR
088VR511	TREVENZUOLO	VR
088VR511	TREVENZUOLO	VR
088VR511	TREVENZUOLO	VR
094VR500	VIGASIO	VR

094VR502	VIGASIO	VR
094VR502	VIGASIO	VR
094VR508	VIGASIO	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR100	ZEVIO	VR
097VR106	ZEVIO	VR
097VR106	ZEVIO	VR
097VR110	ZEVIO	VR
097VR111	ZEVIO	VR
097VR111	ZEVIO	VR
097VR112	ZEVIO	VR
097VR123	ZEVIO	VR
097VR124	ZEVIO	VR
097VR124	ZEVIO	VR